

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2021-4877 del 30/09/2021  |
| Oggetto                     | RINNOVO DI CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEL DEMANIO IDRICO DEL CORSO D'ACQUA PO DI VOLANO AD USO MANUFATTO DI SCARICO IN COMUNE DI FERRARA (FE). DITTA: BARDELLINI RAFFAELLA. PRATICA: FE19T0078. |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2021-5032 del 30/09/2021   |
| Struttura adottante         | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara   |
| Dirigente adottante         | MARINA MENGOLI   |

Questo giorno trenta SETTEMBRE 2021 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.



---

## Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

---

OGGETTO: RINNOVO FUORI TERMINE CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREE DEMANIALI CON MANUFATTO DI SCARICO IN DX IDRAULICA DEL PO DI VOLANO NEL COMUNE DI FERRARA. RICHIEDENTE RAFFAELLA BARDELLINI. PROC. CODICE FE19T0078

### LA RESPONSABILE

Visti:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, “Testo unico sulle opere idrauliche”;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”;
- la Legge n. 5 gennaio 1994, n. 37, “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche”;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e smi;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" ed in particolare gli artt. 86 e 89, che hanno conferito alle regioni la gestione dei beni del demanio idrico;

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i., “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, e in particolare l'art. 141 che ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite con D. Lgs. n. 112/1998;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7, “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali” ed in particolare la sezione I del capo II che disciplina le occupazioni di aree demaniali;
- la Legge Regionale 22 dicembre 2009 n. 24 e in particolare l’art. 51 che detta disposizioni finanziarie per le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2 e s.m.i. e in particolare l’art. 8 che stabilisce nuove modalità di aggiornamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, ed in particolare gli artt. 14 e 16, con cui si stabilisce che le funzioni in materia di concessioni, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico sono conferite ai Servizi territoriali Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE, mentre le funzioni in materia di Nulla Osta Idraulico e sorveglianza idraulica all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (ARSTePC) territorialmente competente;

- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 895 del 18/6/2007, n. 667 del 18/05/2009, n. 913 del 29/6/2009, n. 469 del 11/4/2011, n. 173 del 17/02/2014, n. 1622 del 29/10/2015, n. 1927 del 24/11/2015, n. 453 del 29/3/2016 e n. 1181 del 23/07/2018 che hanno modificato la disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico e l'assetto organizzativo delle strutture preposte alla gestione dello stesso;
- la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 102 del 07/10/2019 in attuazione della quale, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito alla dr.ssa Marina Mengoli incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza dal 14/10/2019;
- la determinazione dirigenziale n. 882/2019 che ha conferito all'Ing. Marco Bianchini la qualifica di Incarico di Funzione dell'unità Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Ferrara con decorrenza dal 01/11/2019, secondo le modalità specificate nella Delibera del Direttore Generale ARPAE n. 96/2019;

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile dell'allora competente Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano della Regione Emilia-Romagna n. 13754 del 27/09/2005, con la quale è stata rilasciata per 12 anni alla Sig.ra Raffaella Bardellini C.F. BRDRFL39T58D548C, la concessione relativa all'occupazione di area del demanio idrico in dx idraulica del corso d'acqua Po di Volano nel Comune di Ferrara, via Putinati 127/A, ad uso manufatto di scarico in alveo, area individuata al foglio 162, mappale 74 del medesimo comune (proc. ex FEPPT0646);

VISTA l'istanza presentata in data 21/11/2019 e protocollata con n. PG/2019/179724 e quindi fuori termine rispetto alla scadenza del 26/09/2017, con la quale la Sig.ra Raffaella Bardellini ha richiesto il rinnovo della concessione relativa all'occupazione delle medesime aree demaniali assentite con la sopra citata determinazione n. 13754/2005 dal STB Po di Volano (proc. FE19T0078);

**DATO ATTO:**

-della pubblicazione dell'istanza, ai sensi dell'art. 22 comma 3, della L.R. n. 7/2004, sul BURERT n. 24 del 05/02/2020 e dell'assenza, nei 30 giorni successivi, di opposizioni o osservazioni, né di domande in concorrenza;

-della richiesta di pareri effettuata dal competente SAC, con prot. PG/2020/47772 del 30/03/2020, all'ARSTePC, Servizio Area Reno e Po di Volano, Sede di Ferrara, ai fini del rilascio del nulla osta idraulico e delle prescrizioni per il disciplinare tecnico di concessione per occupazione di area demaniale ed al Comune di Ferrara, a fini ambientali, urbanistici e paesaggistici;

**PRESO ATTO:**

-del nulla osta idraulico rilasciato dall'ARSTePC - Servizio Area Reno Volano - sede di Ferrara con determinazione n. 1103 del 17/04/2020, protocollato con n. PG/2020/57604 del 20/04/2020, con il quale sono state indicate le prescrizioni, integralmente riportate nel Disciplinare, cui deve essere subordinato l'esercizio della concessione;

-del parere favorevole ai fini ambientali, espresso dal Comune di Ferrara rispettivamente con note del Servizio Ambiente:

-in data 31/03/2020, protocollata in data 17/06/2020 con n. PG/2020/86828, ove si comunica che l'immobile, al cui servizio è lo scarico oggetto dell'istanza, è sito in zona ora servita da pubblica fognatura, per cui si sarebbe provveduto ad informarne la sig.ra Bardellini ed a sollecitare quindi l'allacciamento dell'immobile alla pubblica fognatura, ferma restando l'inevitabile permanenza dello scarico per convogliare le acque meteoriche;

-in data 08/07/2020, protocollata in data 09/07/2020 con n. PG/2020/99173, ove si comunica che, dopo apposito sopralluogo che ha valutato positivamente la fattibilità dell'allacciamento, la sig.ra Bardellini si è impegnata ad effettuare il detto allacciamento, per cui il Comune conferma il parere favorevole al rinnovo in argomento, ribadendo che lo scarico può permanere dedicato alle acque meteoriche;

#### CONSIDERATO CHE:

-l'area demaniale oggetto del presente atto non rientra in zona SIC e ZPS, in base alla D.G.R. 1191/2007 e smi;

-l'occupazione dell'area demaniale in argomento risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

RITENUTO:

-di fissare il canone dovuto per l'annualità 2021 in € 132,74, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 7/2004 e smi e della DGR 469/2011 per l'occupazione con manufatto di scarico in alveo di diametro inferiore a 315 mm;

-di mantenere il deposito cauzionale a suo tempo quantificato nella determinazione n. 13754/2005 e versato dal concessionario in data 07/06/2005, pari ad 150,00, ma di integrarlo dell'importo di € 100,00, giusto quanto previsto dall'art. 8 della L.R. n. 2/2015, che ha elevato a € 250,00 l'importo minimo delle cauzioni per le concessioni del demanio idrico;

VERIFICATO CHE:

-il concessionario è in regola con il pagamento dei canoni per l'uso dell'area fino alla data del 26/09/2020 e che pertanto è tenuto a versare quota parte del canone 2020 relativamente al periodo 27/09/2020-31/12/2020 per € 34,14, giusto quanto previsto dall'art. 8 della L.R. n. 2/2015 che dispone i versamenti dei canoni demaniali per anno solare, nonché a versare le rivalutazioni annuali relative all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT a partire dal 2017, sempre ai sensi del sopra citato art. 8 della L.R. n. 2/2015, per € 4,31 e pari quindi ad un importo totale di € 38,45;

-il concessionario deve corrispondere altresì le maggiorazioni previste per l'occupazione senza titolo dell'area demaniale per il periodo dal 27/09/2017, giorno successivo alla scadenza della concessione, giusto quanto previsto dall'art 51 della L.R. 22 dicembre 2009 n. 24, che prevedeva una maggiorazione del 20% del canone annuo e dall'art 8 della L.R. 27 luglio 2018 n. 11, che

prevede una maggiorazione del 100%, per i rispettivi periodi di vigenza, pari quindi ad un importo totale di € 311,37, comprensivo di interessi legali;

DATO ATTO che il concessionario:

-ha sottoscritto il Disciplinare di Concessione che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'utilizzo dell'area demaniale e che fa parte del presente atto, in data 03/09/2020, agli atti del competente SAC;

-ha versato alla Regione Emilia-Romagna:

a) l'importo relativo alle spese d'istruttoria pari a € 75,00 in data 13/11/2019 identificato da codice bollettino VCYL 0095;

b) l'importo relativo all'integrazione del deposito cauzionale di € 100,00 in data 31/08/2020 identificato dal Cod.rif. del bonifico bancario n. 0000499319194;

c) l'importo relativo a quota parte dell'annualità di canone di concessione 2020 comprensivo di rivalutazioni ISTAT per un totale di € 38,45 in data 31/08/2020 identificato dal Cod.rif. del bonifico bancario n. 0000499318130;

d) l'importo relativo alle maggiorazioni per uso sine titulo della risorsa comprensivo di interessi legali per un totale di € 311,37 in data 31/08/2020 identificato dal Cod.rif. del bonifico bancario n. 0000499318769;

e) l'importo relativo all'annualità di canone di concessione 2021 di € 132,74 in data 16/09/2021 identificato da Cod. avviso Payer n. 001000000372189373;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

## DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di assentire, nel rispetto dei diritti di terzi, alla sig.ra Raffaella Bardellini C.F. BRDRFL39T58D548C, residente in via Putinati 127/A, Ferrara, il rinnovo fuori termine della concessione per occupazione di aree demaniali in dx idraulica del Po di Volano in comune di Ferrara, ad uso manufatto per scarico in alveo con diametro 120 mm, area individuata al foglio 162, mappale 74 (fronte) del Comune medesimo, così come riportato nell'allegata cartografia;
2. di assoggettare la concessione alle condizioni generali e prescrizioni tecniche di cui all'allegato Disciplinare;
3. di stabilire la scadenza della Concessione al 31/12/2031;
4. di stabilire nella misura di € 132,74 il canone per il 2021, a riconoscimento dei diritti derivanti dalla presente concessione, dando atto che l'annualità 2021 è già stata versata, come illustrato in parte narrativa;
5. di stabilire inoltre che il canone, per le annualità successive a quella in corso, andrà versato con le modalità previste dall'art. 8 della L.R. n. 2/2015;
6. di mantenere il deposito cauzionale di cui alla determinazione 13754/2007 pari ad € 150,00 versato a suo tempo dal concessionario ed integrato dell'importo di € 100,00, come illustrato

in parte narrativa. La garanzia sarà svincolata alla cessazione del rapporto concessorio dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi;

7. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
8. di dare atto che secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 33/2013, nonché del D. Lgs. n. 97/2016 ed in ottemperanza al vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
9. di dare atto inoltre che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'Art. 5 del DPR 26/04/86 n. 131 risulta inferiore a € 200,00;
10. di dare atto altresì che l'originale del presente atto e dell'allegato disciplinare sono conservati presso l'archivio informatico del competente SAC ARPAE e ne viene consegnato al concessionario copia semplice;
11. di dare atto che il responsabile del procedimento è l'Incaricato di Funzione dell'unità Demanio Idrico ing. Marco Bianchini;
12. di dare atto infine che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. b), D. Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del R.D. n. 1775/1933,

all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile del Servizio  
Dr.ssa Marina Mengoli  
*(originale firmato digitalmente)*

## **Agenzia regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna**

### **Disciplinare**

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata alla sig.ra Raffaella Bardellini C.F. BRDRFL39T58D548C, residente in via Putinati 127/A, Ferrara.

(cod. procedimento FE19T0078).

#### **Articolo 1 - Descrizione e ubicazione dell'area demaniale concessa**

La concessione riguarda l'occupazione di aree del demanio idrico sulla sponda destra del corso d'acqua Po di Volano nel Comune di Ferrara, in via Putinati 127/A, con un manufatto di scarico del diametro di mm 120, come risulta dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente e dall'allegata cartografia.

L'area interessata dall'occupazione è catastalmente individuata di fronte al mappale 74 (proprietà privata) del foglio 162 del Comune di Ferrara.

#### **Articolo 2 - Canone di concessione**

1. Il canone per l'anno 2021 è fissato in € 132,74.

2. Il concessionario, per le annualità successive a quella in corso, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito, il pagamento dovrà avvenire con le modalità indicate sul sito istituzionale

Arpae nella sezione dedicata alle concessioni demaniali; causale "cod. FE19T0078, canone anno .....

3. Il canone per gli anni successivi è adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposti mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

### **Articolo 3 - Deposito cauzionale**

1. L'importo del deposito cauzionale è costituito in € 150,00, versato nell'ambito della precedente concessione ed integrato in sede di rinnovo fino all'occorrenza di € 250,00. Tale deposito viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.

2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

### **Articolo 4 - Durata della concessione/rinnovo/rinuncia**

1. La concessione ha durata sino al 31/12/2031.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi

previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario non potrà sub-concedere o affittare, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione. La sub-concessione o la locazione totale o parziale dello stesso comporta la decadenza della concessione, del bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione concedente, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

#### **Articolo 5 - Revoca/sospensione/revisione/decadenza**

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; sub-concessione a terzi.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione procederà al ricalcolo del canone dovuto.

### **Articolo 6 - Ripristino dei luoghi**

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione concedente non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione concedente, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

### **Articolo 7 - Obblighi e condizioni generali**

1. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. Il concessionario è tenuto a collocare, con riferimento all'occupazione delle aree demaniali, almeno nr. 1 cartello identificativo bifacciale, per individuare con precisione l'area interessata ed in corrispondenza del suo limite di estensione, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), opportunamente plastificato in entrambe le superfici e in cui siano indicati:

- titolare della concessione;
- numero identificativo della concessione FE19T0078;
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione in perfetto stato di manutenzione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

3. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

4. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è

tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

5. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

6. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (ARSTePC).

7. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

#### **Articolo 8 - Condizioni e prescrizioni particolari derivanti dal nullaosta idraulico**

Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico, rilasciato con determinazione dirigenziale n. 1103 del 17/04/2020 dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Reno e Po di Volano, sede di Ferrara:

1. *”La scarpata in alveo dovrà essere adeguatamente protetta dall’erosione del deflusso di scarico mediante opportuna protezione della scarpata a fiume.*
2. *E’ fatto obbligo di provvedere allo sfalcio della vegetazione infestante per un tratto di almeno 3,00 metri in destra e 3,00 metri in sinistra del manufatto di scarico.*

3. *Qualora il corpo idrico provochi erosione di sponda è consentita (previa autorizzazione dell'ARSTePC Servizio Area Reno e Po di Volano – sede di Ferrara) la realizzazione di presidi a difesa della proprietà privata.*
4. *Ogni modifica e intervento all'opera assentita e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione concedente ARPAE, previo parere dell'ARSTePC.*
5. *L'ARSTePC non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali. L'Agenzia non si assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti in ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'opera ammessa sono a totale carico del concessionario; resta inteso che l'ARSTePC interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.*
6. *Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area al personale dell'ARSTePC e agli addetti al controllo e alla vigilanza. L'Agenzia non è responsabile per danni cagionati ai beni del concessionario e qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.*

7. *E' espressamente vietato eseguire nell'alveo, nelle sponde e nella fascia di rispetto escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere.*
8. *L'ARSTePC resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.*
9. *Il concessionario è consapevole che l'area dove insiste il manufatto di scarico è area golenale e che pertanto, per definizione, in tali zone vi è una potenziale esposizione a possibili eventi idraulici avversi.*
10. *La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica."*

#### **Articolo 9 - osservanza di leggi e regolamenti**


1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, comma 1, della L.R. n. 7/2004, ovvero alle maggiori somme stabilite dalla stessa L.R. 7/2004 e s.m.i..

**Cartografia allegata**



**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**